



SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E GENERALI

Allegato "A"

INFORMAZIONI AI CITTADINI

Esenzioni per motivi Anagrafici e Socio-Economici

(In vigore dal 1° maggio 2011)

Ai sensi dell'art. 8 della L. 537/1993, dell'art. 1 della L. 724/1994, dell'art. 2 della L. 549/1995 e delle Circolari della regione del Veneto prot. N. 1071/20240 del 14.02.1996, n. 46704/20242 del 29.12.1994, n. 2848/20253 del 2.04.1996 e del DM 11.12.2009:

SONO ESENTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

1. **Bambini di età inferiore a 6 anni** (fino al giorno antecedente al compimento del 6° anno) e **cittadini di età superiore a 65 anni** appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, non superiore a € 36.151,98. Codice di esenzione: **7R2**
2. **Cittadini disoccupati e loro familiari fiscalmente a carico** con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,32 se soli, inferiore a € 11.362,05 in presenza di coniuge, con un ulteriore incremento di € 516,46 per ogni figlio a carico. È equiparato il richiedente l'asilo politico e il lavoratore inserito in lista di mobilità. Codice di esenzione: **7R3**
3. **Cittadini di età superiore a 65 anni titolari di "assegno (ex pensione) sociale"** e loro familiari fiscalmente a carico. Codice di esenzione: **7R4**
4. **Cittadini titolari di pensioni al "minimo" di età superiore a 60 anni e loro familiari fiscalmente a carico**, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,32 se soli, inferiore a € 11.362,05 in presenza di coniuge, con un ulteriore incremento di € 516,46 per ogni figlio a carico. Codice di esenzione: **7R5**

NOTA: Le condizioni sopra riportate sono applicabili solo per le prestazioni di specialistica ambulatoriale che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Definizioni:

Nucleo familiare: Si intende quello rilevante ai fini fiscali (non anagrafici) ed è costituito dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai familiari a carico.

Familiari a carico: Sono quelli per i quali, spettano le detrazioni per i carichi di famiglia e vengono identificati nei seguenti soggetti: coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, altri familiari conviventi con reddito non superiore a € 2.840,51 (genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, etc). I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

Disoccupato: Lo "stato di disoccupazione" è definito, come la condizione del soggetto che ha perso un precedente lavoro dipendente o autonomo ed è immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (Centri per l'Impiego – ex Uffici di Collocamento), da non confondere con l'inoccupato, persona alla ricerca di prima occupazione. La condizione di disoccupato deve risultare al momento dell'erogazione della prestazione. I soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria sia straordinaria, non sono da considerarsi disoccupati.

Reddito complessivo: Si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili e al netto dei contributi previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto all'estero riferito all'anno precedente. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, etc.). Tale reddito è rilevabile dai modelli attestanti i redditi percepiti (Mod.: CUD, UNICO e 730). Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente la data dell'erogazione della prestazione.

Titolari di pensione "al minimo": I pensionati che percepiscono pensioni da lavoro per aver versato il minimo di contributi previdenziali previsto dalla normativa vigente, ovvero pensioni integrate al minimo INPS. L'importo è stabilito di anno in anno dalla legge. L'importo mensile della pensione al minimo, per l'anno 2010, è pari ad € 460,97 (importo annuo € 5.992,61).

Titolari di assegno (ex pensione) sociale: I cittadini ultrasessantacinquenni beneficiari di ex pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'INPS. Per l'anno 2010 l'importo massimo erogato dall'INPS è pari Euro 411,53 mensili (Euro 5.349,89 annuo). L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

Note importanti

L'Azienda ULSS 21, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, è tenuta a controllare le autocertificazioni, verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati. Si ricorda che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione dichiara decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmette gli atti all'autorità competente. I certificati di esenzione contraddistinti dai codici 7R2, 7R3, 7R4, 7R5 e rilasciati dall'Azienda ULSS 21 agli iscritti all'anagrafe sanitaria hanno validità fino al 31 marzo dell'anno successivo. Perdono immediata validità in tutti i casi in cui le condizioni in essi dichiarate non sussistano più (esempio: cessazione di vivenza a carico, compimento dei sei anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell'anno precedente, etc.). Il cittadino che rientra in una delle sopraelencate tipologie di esenzione, per aver diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (Ticket), deve presentare al Medico prescrittore, il certificato di esenzione. Il medico, accertato il diritto, deve riportare nell'apposito spazio della ricetta il relativo codice di esenzione. L'assistito è tenuto al pagamento del Ticket, qualora vengano meno i requisiti che danno diritto all'esenzione.

Ulteriori informazioni: Gli interessati possono rivolgersi all'Agenzia delle Entrate o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) per quanto concerne gli aspetti fiscali e presso la sede INPS, competente per territorio, per quanto riguarda la pensione al minimo e l'assegno (ex pensione) sociale.

Versione 1.05.2011